

Causa X. c. Italia – Prima sezione – sentenza 9 ottobre 2025 (ricorso n. 42247/23).

Vita privata e familiare – Procreazione medicalmente assistita – Fecondazione assistita all'estero – Riconoscimento del nato da parte della madre naturale e della madre d'intenzione – Trascrizione nei registri dello stato civile di entrambe le madri – Annullamento - Violazione dell'art. 8 CEDU – Non sussiste.

Non integra la violazione dell'art. 8 CEDU l'annullamento giudiziale (disposto nel 2021) dell'annotazione negli atti dello stato civile del riconoscimento, da parte della madre d'intenzione, del nato da procreazione assistita in Spagna (nel caso di specie, la Corte EDU prende atto che – a seguito della sentenza della Corte costituzionale italiana n. 68 del 2025 – la pretesa delle ricorrenti sarebbe stata soddisfatta ma che *medio tempore* l'art. 8 CEDU non può dirsi violato).

Fatto. C.D.O. e M.D. erano (e sono) due donne, legate da unione civile.

Nel 2018, nacque X. in Italia, a seguito della fecondazione assistita di C.D.O. eseguita in Spagna e con l'accordo di M.D. Entrambe riconobbero il bambino, C.D.O. come madre naturale e M.D. d'intenzione. L'ufficiale dello stato civile trascrisse l'atto di nascita nei registri del comune di residenza, dando atto di entrambi i genitori.

La Procura della Repubblica impugnò l'atto di nascita e ne chiese l'annullamento parziale per l'indicazione della madre d'intenzione (ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000).

Il tribunale – con sentenza del 27 gennaio 2021 – accolse il ricorso del pubblico ministero e rettificò l'atto. Le successive impugnazioni di M.D. in appello (maggio 2021) e per cassazione (agosto 2023) non ebbero successo. Nel suo complesso, la giurisdizione italiana ribadì che la procreazione medicalmente assistita è un rimedio per l'infertilità delle coppie eterosessuali. Pertanto, l'indicazione nell'atto di nascita come madre di quella d'intenzione avrebbe significato un aggiramento della regola.

Di qui il ricorso alla Corte a Strasburgo, per asserita violazione dell'art. 8 CEDU.

Diritto. La Prima sezione (in composizione plenaria e con la maggioranza di 6 voti a 1) rigetta il ricorso.

Essa prende atto che sia al momento della nascita di X., sia al tempo in cui il ricorso è stato depositato, il diritto italiano vietava la trascrizione negli atti dello stato civile dei genitori d'intenzione rispetto a minori nati da procreazione assistita all'estero (v. n. 68 della sentenza). Viceversa, le norme che portavano a tale conclusione sono state dichiarate illegittime con la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2025 (v. n. 26). Per tale ragione – verosimilmente – il problema che ha investito la coppia interessata dal caso in discussione non si porrà in futuro.

Nondimeno, posto che la coppia medesima (in cui la madre naturale sta in giudizio a nome del figlio, per vedersi riconoscere come madre anche quella d'intenzione) lamentava che l'incertezza sulla qualità del legame parentale tra X. e M.D., durata dal 2021 al 2025, ha causato una lesione del diritto di cui all'art. 8 CEDU, la Corte si trova a dover decidere quale sia il parametro da utilizzare. In un primo senso, essa avrebbe potuto adoperare il diritto vigente al momento del fatto (o del ricorso); oppure avvalersi di tutto il panorama legislativo a disposizione al momento del giudizio.

Da questo punto di vista, la Corte sceglie la seconda strada e osserva che il diritto invocato dalla coppia (e, tramite essa, dal bambino) ormai è riconosciuto (v. n. 70). Resta da chiedersi allora se – per il periodo intermedio – l'Italia abbia violato i suoi obblighi normativi di protezione del diritto alla vita privata e familiare dei soggetti coinvolti. In questo senso, la Corte EDU osserva che – fino alla sentenza n. 68 del 2025 – essi avrebbero potuto avvalersi dell'adozione dei casi particolare di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983. La madre d'intenzione – infatti – avrebbe potuto adottare il bambino e radicare anche formalmente quel rapporto genitoriale che pretendeva mancasse, in

violazione delle prerogative personali e familiari sue e del minore stesso (v. nn. 74-78). Ella però non ha scelto quel percorso.

La Prima sezione argomenta che – come già statuito nella sentenza *C. c. Italia* del 2023 (v. il *Quaderno* n. 20 (2023) pag. 113) – il diritto della persona, che consente alla procreazione medicalmente assistita, a vedersi riconosciuta la qualità di genitore non gode di protezione piena (come invece il diritto reciproco del bambino a rivendicare formalmente il legame col genitore d'intenzione). In questo senso, gli Stati sottoscrittori conservavano (e conservano) un margine discrezionale nell'assicurare i mezzi di protezione di questi diritti. E, se fino al 2025 l'Italia ha previsto per il genitore d'intenzione solo l'adozione *ex art. 44*, questo non può ritenersi lesivo dell'art. 8 CEDU, tanto più che C.D.O. e M.D. non hanno provato in giudizio alcun pregiudizio concreto alla loro vita familiare (v. n. 81).

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Redige un'opinione dissenziente la giudice polacca Adamska-Gallant. Ella evidenzia come la rettifica dell'atto di nascita (con l'annessa cancellazione del nome della madre d'intenzione) ha assunto efficacia definitiva col rigetto del ricorso per cassazione nel 2023, cioè 5 anni dopo l'originaria formazione dell'atto medesimo. A suo avviso, già questo ha costituito motivo d'incertezza grave e sufficiente a considerare leso il diritto della coppia interessata.

La sentenza è divenuta definitiva il 9 febbraio 2026.